



Regione Lombardia

DECRETO N. 11149

Del 11/08/2021

Identificativo Atto n. 4852

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL MUFLONE IN CACCIA DI SELEZIONE NEI COMPENSORI ALPINI CA6 VALLE TROMPIA E CA8 ALTO GRDA- STAGIONE VENATORIA 2021/2022 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. n. 19/2015 e della L.R. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;
- la D.G.R. 2 agosto 2021 n. XI/5619 "*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente competente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, approvi con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali ;

Visti:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*", e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui "*la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11*";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";



Regione Lombardia

- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (Delibera di Consiglio provinciale di Brescia n. 25 del 19.05.2014);
- il Piano di Gestione della ZPS IT 2070402 "Alto Garda Bresciano" approvato con Decreto della Direzione Generale Regione Lombardia Sistemi Verdi e Paesaggio n. 5 del 4 gennaio 2011;
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevede che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";

Considerato che:

- i Comprensori alpini di Caccia di Brescia n. 6 Valle Trompia e n. 8 Alto Garda (di seguito CA6 e CA8) hanno inviato alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura AFCP di Brescia) le relazioni tecniche, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità per la caccia di selezione al muflone, in atti;
- i censimenti relativi alla specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale

Visti:

- la Determinazione n. 84 del 14/06/2021 del Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Parco Alto Garda, in cui si esprime parere favorevole in ordine al piano di prelievo del capriolo, subordinandolo ad analogo parere favorevole da parte di ISPRA, alla data della determinazione non ancora pervenuto;
- la documentazione tecnica (piani e schede) redatta dai tecnici faunistici dei CA inviata con nota n. M1.2021.0127677 del 24.06.2021 per i CA6 e CA8 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della L.R. n. 26/1993 e successive modifiche;
- il parere di ISPRA n. 41621 del 02.08.2021 registrato in data 10.08.2021 al protocollo n. M1.2021.0162153 in cui si precisa che il prelievo deve essere finalizzato al contenimento della specie e pertanto opportuno prevedere un tasso di prelievo pari al 35% della popolazione minima presente, indicando quanto segue:



Regione Lombardia

- si raccomanda, per il CA6, un prelievo di 54 capi di cui almeno 32 femmine e per il CA8 un prelievo di 51 capi di cui almeno 30 femmine;
- si richiede l'applicazione dei tempi di prelievo indicati nel parere stesso, rispetto ai quali è accettabile il prolungamento al 31 dicembre se funzionale al completamento dei piani, a condizione che venga applicato esclusivamente in aree che non si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA (n. 41691 del 2.08.2021)

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per la stagione venatoria 2021/2022 la caccia di selezione al muflone nei Comprensori Alpini CA6 e CA8 secondo le disposizioni contenute nelle proposte dei comprensori stessi e quanto indicato nel citato parere di Ispra;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia ;

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2021/2022 per le motivazioni citate in premessa tra le quali in particolare il parere di ISPRA n. 41691 del 2.08.2021, la caccia di selezione al muflone nei Comprensori alpini di Caccia di Brescia CA6 – Valle Trompia e CA8 Alto Garda secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

CA	Classe 0 (50% M e 50% F)	M	F	TOT
CA6	10	16	28	54
CA8	8	15	28	51



Regione Lombardia

PERIODI

CA	Periodo prelievo M CI I, II, III, IV e F CI I *	Periodo prelievo CI 0 e F CI II *
CA6	Da 15.08.2021 a 15.12.2021	Da 01.09.2021 a 15.12.2021
CA8	Da 18.08.2021 al 20.09.2021 e dal 20.10.2021 al 15.12.2021 2 giorni a scelta secondo Regolamento	Dal 20.10.2021 a 15.12.2021 2 giorni a scelta secondo Regolamento
* è possibile prolungare fino al 31 dicembre se funzionale al completamento dei piani e se in aree che non si sovrappongono ai quartieri di svernamento del camoscio		

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- ogni Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
 - i prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
 - secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura AFCP di Brescia;
 - il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
2. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste



Regione Lombardia

Caccia e Pesca e alla Polizia Provinciale;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'IZS di Brescia;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
5. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge